



17 DICEMBRE 2025

Festina lente. *Considerazioni sui ritardi
nell'elezione parlamentare dei giudici
costituzionali*

di Antonino Amato
Ricercatore TDA in Diritto costituzionale e pubblico
Università degli studi di Messina



Festina lente. *Considerazioni sui ritardi nell'elezione parlamentare dei giudici costituzionali**^{*}

di Antonino Amato

Ricercatore TDA in Diritto costituzionale e pubblico
Università degli studi di Messina

Abstract [It]: L'articolo esamina alcune questioni teoriche sottese ai ritardi del Parlamento nell'elezione dei giudici costituzionali. In particolare, viene analizzato il fattore temporale come dimensione della separazione dei poteri. Nella parte conclusiva, si propone una possibile soluzione ai ritardi nelle elezioni parlamentari dei giudici, valutandone in modo critico i potenziali rischi e benefici.

Title: *Festina lente: Reflections on Delays in the Parliamentary Appointment of Constitutional Court Judges*

Abstract [En]: The article examines several theoretical issues underlying the delays of Parliament in electing constitutional judges. It analyses the temporal factor as a dimension of the separation of powers. In its concluding section, the paper advances a possible solution to the parliamentary delays in judicial appointments, critically assessing its potential institutional risks and benefits.

Parole chiave: Corte costituzionale, elezione dei giudici costituzionali, separazione dei poteri, *prorogatio*, ritardi nelle nomine

Keywords: Constitutional Court, appointment of constitutional judges, separation of powers, *prorogation*, delays in appointments

Sommario: 1. Regole sulle nomine, assetto statico del potere e suoi momenti di dinamismo. 2. Dalla rilevanza teorica del tempo nelle vicende costituzionali alla «separazione temporale dei poteri». 3. Il “tempo delle nomine” parlamentari dei giudici costituzionali in Italia e il divieto di *prorogatio*. 4. Quale rimedio ai ritardi “parlamentari” nelle nomine?

1. Regole sulle nomine, assetto statico del potere e suoi momenti di dinamismo

Il tema oggetto di questo scritto è solitamente studiato dalla dottrina quando si verifichi un ritardo significativo nell'elezione dei nuovi giudici costituzionali, per poi progressivamente scomparire dal suo “campo visivo” in ragione dell'avvenuto superamento di quella fase di stallo. Le principali questioni rimangono, quindi, insolute; al contempo, le più significative proposte restano ad esclusivo beneficio di quegli studiosi che in futuro si occuperanno del tema. In altre parole, gli snodi principali di questo passaggio problematico nella ricostituzione del *plenum* dell'organo di giustizia costituzionale non vengono affrontati in modo risolutivo ma beneficiano di una sorta di “superamento di fatto”, dovuto al ritrovato accordo in Parlamento sulle personalità da eleggere. Eppure, i rischi derivanti da questi ritardi non sono affatto da sottovalutare, specie se si tratta di eleggere più giudici, con la concreta possibilità che il collegio possa non funzionare per mancanza del numero minimo di componenti.

* Articolo sottoposto a referaggio.

Per queste ragioni appare utile tornare a riflettere sulla questione muovendo da una prospettiva generale, in quanto non condizionata dalle contingenze politico-istituzionali, e tentando di prospettare, in conclusione del lavoro, un possibile rimedio *de iure condendo*.

Volendo in primo luogo svolgere alcune considerazioni di carattere generale sulle cosiddette “nomine politiche”¹ degli organi di garanzia, ci si rende subito conto di dover compiere uno sforzo assai difficile per almeno una, assorbente, ragione. I molteplici istituti e regole sulle nomine sono tutti riconducibili, perlopiù, al principio della separazione dei poteri. Si tratta di un tema evidentemente sconfinato poiché, insieme a quello della tutela dei diritti, costituisce il nucleo essenziale di una costituzione (comprendendo sostanzialmente *tutto* il diritto costituzionale), secondo la nota definizione datane dall’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino.

Ci si limiterà, dunque, a circoscrivere il campo di indagine a un solo specifico profilo, che pare avere avuto un certo peso nella recente vicenda italiana (preceduta da quelle spagnola e tedesca): quello dell’incidenza del fattore temporale sulle nomine degli organi di garanzia giurisdizionale della Costituzione (e anche, nel caso spagnolo, di quelli posti a tutela dell’autonomia e indipendenza della magistratura)². Più specificamente, nella parte finale di questo lavoro, ci si soffermerà sui ritardi nell’elezione dei giudici costituzionali da parte del Parlamento in seduta comune.

Si tratta di un tema comunque impegnativo; nondimeno, è forse possibile orientare la presente riflessione distinguendo un profilo *statico* da uno *dinamico*³ nella complessiva configurazione delle regole sulla scelta dei componenti degli organi di garanzia.

Il primo attiene alle norme che regolano lo *stato di quiete* degli organi in parola: da quelle sui requisiti soggettivi per accedere all’ufficio (si allude, nel caso della Corte costituzionale e dei membri laici del C.S.M., ai requisiti che mirano ad assicurare un’elevata competenza professionale del nominato⁴) alla

¹ Si precisa sin d’ora che, nel testo, l’utilizzo del lemma “nomina” è impiegato talvolta in senso ampio e generico, riguardando tanto le nomine in senso stretto quanto l’elezione dei componenti gli organi di garanzia.

² I riferimenti marginali che si faranno al solo organo di tutela dell’autonomia e indipendenza della magistratura spagnola (e non del corrispettivo italiano) sono motivati anzitutto dalla sostanziale coincidenza temporale tra le due vicende e, in secondo luogo, dalla stretta connessione che, in Spagna, i ritardi nelle nomine del *Consejo General del Poder Judicial* hanno avuto sull’intera vicenda del c.d. «blocco delle nomine». Per gli stessi motivi, si farà altresì un breve riferimento alle recenti vicende che hanno interessato la Repubblica Federale Tedesca (sulla quale v. *infra* per i riferimenti bibliografici).

³ Un cambiamento di prospettiva nello studio del principio della separazione dei poteri si deve alla teorica dei «cicli funzionali» di G. SILVESTRI, *La separazione dei poteri*, II, Giuffrè, Milano, 1984, spec. pp. 262 ss. Ricorre ai concetti di stasi e dinamismo M. FIORAVANTI, *Il cerchio e l’ellisse. I fondamenti dello Stato costituzionale*, Laterza, Roma-Bari, 2020, p. 13, per spiegare il passaggio dallo stato di diritto allo stato costituzionale, in ordine (tra l’altro) al potere dei giudici di applicare la Costituzione in assenza della *interpositio legislatoris*.

⁴ In questo caso il tempo può rilevare ove vengano previsti limiti d’età per l’accesso alla carica o l’aver svolto per un determinato periodo di tempo una certa attività: è il caso dei venti o quindici anni di esercizio professionale richiesto agli avvocati per poter accedere, rispettivamente, all’ufficio di giudice costituzionale o di membro del Consiglio Superiore della Magistratura.

distribuzione del potere di nomina tra diversi soggetti istituzionali⁵, allo scopo di garantire l'imparzialità del soggetto nominato e, in ultima analisi, l'indipendenza dell'organo nel suo complesso rispetto agli altri poteri dello Stato, fino poi alle norme sulla durata del mandato dei componenti.

È questo, del resto, un momento fondamentale del meccanismo di garanzia dell'«interesse alla regolarità costituzionale»⁶ che passa, secondo le più autorevoli ricostruzioni teoriche⁷, anche attraverso la «struttura» dell'organo, il suo assetto e la sua collocazione in una «posizione di separazione»⁸ rispetto agli altri organi portatori di «istanze politicamente attive»⁹. Una siffatta *posizione* (si enfatizza questo termine proprio perché comunemente riferito ad un dato *spaziale* piuttosto che ad uno temporale¹⁰) di separazione si avrà come risultante della complessiva conformazione normativa dell'organo di garanzia nei suoi momenti di *stasi*, anche avuto riguardo alla permanenza in carica dei suoi componenti¹¹.

Il secondo profilo riguarda le regole disciplinanti il *moto* che si innesca (o dovrebbe innescarsi) allorquando cessi il mandato di uno o più dei loro componenti; e quindi l'eventuale possibilità di rinnovarlo (tramite una nuova nomina) o di prorogarne la durata, e gli obblighi di provvedere alla nuova nomina e alla eventuale loro sanzionabilità. Di queste regole la Costituzione italiana, così come la legislazione ordinaria, sembra essere carente, lasciando così ampio spazio al decisore politico che, anche in passato, non ha dato buona prova di esercitare le proprie prerogative nel *tempo* giusto.

È il profilo dinamico, del resto, a venire in rilievo nei casi di ritardi nelle nomine dei componenti gli organi di garanzia. Si ometteranno, in questa sede, i riferimenti fattuali alle vicende più recenti, ampiamente noti quanto al caso italiano (il ritardo nella scelta di quattro giudici costituzionali, eletti dal Parlamento in

⁵ F. PIERANDREI, voce *Corte costituzionale*, in *Enc. dir.*, X, Giuffrè, Milano, p. 1962, spec. 890, ove osserva che «le istituzioni funzionano in modo più o meno soddisfacente a seconda delle qualità, intellettuali e morali, degli uomini che ne siano titolari [...]». Per perseguire questo obiettivo i Costituenti scelsero un «duplice criterio, da un lato di affidare la nomina ad organi particolarmente qualificati – in armonia con le caratteristiche di struttura dell'ordinamento della Repubblica – dall'altro lato di predeterminare le categorie delle persone che si presumeva fossero dotate delle attitudini necessarie e sufficienti, come quello più idoneo a far conseguire un bilanciamento fra le designazioni compiute dai diversi organi e ad assicurare alla Corte la possibilità di operare con indipendenza di giudizio».

⁶ S. GALEOTTI, voce *Garanzia costituzionale*, in *Enc. dir.*, XVIII, Giuffrè, Milano, 1968, p. 493: la garanzia deve contribuire ad «assicurar[e] la conservazione e la persistenza [della Costituzione] come sistema normativo» e «come assetto dei rapporti politici».

⁷ S. GALEOTTI, *La garanzia costituzionale (Presupposti e concetto)*, Giuffrè, Milano, 1950; ID., *Garanzia, cit.*

⁸ S. GALEOTTI, *Garanzia, cit.*, p. 508.

⁹ *Ibid.*, 508.

¹⁰ Secondo il *Vocabolario on line* della Treccani, il termine “posizione” significa, anzitutto «[il] luogo, o il punto di un luogo in cui una cosa è posta o si trova, considerato e determinato in relazione ad altre cose o ad altri punti di riferimento [...]» (enfasi aggiunte).

¹¹ S. GALEOTTI, *op. et loc. ult. cit.*, secondo il quale una siffatta posizione è «rilevabile da tutta la normativa sull'organizzazione del soggetto od organo di garanzia, dal modo della sua formazione, ai requisiti per la nomina, alla durata della carica, alle prerogative che tutelano l'ufficio sia nei singoli componenti, come nell'unità complessiva del corpo o del collegio».

seduta comune il 13 febbraio 2025) e approfonditamente studiati, anche in relazione alla questione spagnola sul c.d. «blocco delle nomine», da una vasta schiera di studiosi¹².

2. Dalla rilevanza teorica del tempo nelle vicende costituzionali alla «separazione temporale dei poteri»

Per meglio inquadrare il tema dei ritardi da un punto di vista generale, anche indipendentemente dall'osservazione delle vicende poc'anzi menzionate, può essere utile svolgere qualche breve considerazione sulla rilevanza, anche teorica, del *tempo* nel diritto costituzionale. Sul punto si rimanda a uno tra i più importanti studi sul tema¹³, nel quale il tempo viene preso in considerazione sotto molteplici punti di vista, a partire dall'affermazione del suo rapporto con il diritto¹⁴, nel quale il primo, così come lo spazio, rimane ad una prima analisi «estrane[o]» all'ordinamento e «non assume [...] valore e significato giuridico»¹⁵. Nondimeno, rimane ad esso intimamente legato seguendone «la storia»¹⁶. Tant'è che uno dei criteri per misurare l'effettività dei diritti¹⁷ è quello di saggiarne la «media osservanza» necessariamente in una dimensione temporale (oltre che spaziale): ecco che il tempo assume, anche per il diritto (ed il diritto costituzionale)¹⁸, il ruolo di «unità di misura»¹⁹. Esso è anche un «fatto giuridico oggettivo», ovvero un «elemento essenziale della norma» giuridica²⁰, pertanto consustanziale al diritto²¹. Nel medesimo scritto si analizzano altresì problemi cruciali quali la «durata della costituzione», anche in relazione ai vari tipi di

¹² Sulla recente vicenda italiana si v., *ex multis*, U. ADAMO, *La composizione ordinaria della Corte costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024; ID., *Una questione (anche) di tempi: la Corte costituzionale italiana e i suoi organi eligenti (fine 2023 – inizio 2024)*, in *leonline*, n. 1, 2024, pp. 11 ss.; F. BIONDI, P. VILLASCHI, *Un ritardo voluto? Considerazioni sulla mancata elezione di un giudice costituzionale da parte del Parlamento in seduta comune*, in *Giustizia insieme*, 30 luglio 2024; P. FARAGUNA, *Il giudice vacante alla Corte costituzionale: una questione di numeri*, in *lacostituzione.info*, 19 febbraio 2024; C. CARUSO, P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale a ranghi ridotti: inefficienze e rischi derivanti dalla perdurante mancata elezione del quindicesimo giudice costituzionale*, in *Giustizia insieme*, 29 luglio 2024; A. PUGLIOTTO, *Come e perché vincere la tentazione di una Corte costituzionale ad assetto variabile*, in *Quad. cost.*, n. 2, 2024, pp. 411 ss.

Per una disamina delle vicende relative al «blocco delle nomine» in Spagna, cfr. S. ROMBOLI, *La Spagna di fronte al blocco delle nomine: tra esigenze di funzionalità e rispetto delle regole costituzionali*, in *Quad. cost.*, n. 1, 2023, pp. 171 ss.; nonché, alla luce di una recente pronuncia della Corte europea dei Diritti dell'uomo, S. RAGONE, *La “crisi delle nomine” del Consejo General del Poder Judicial al raglio della Corte EDU (caso Lorenzo Bragado e altri c. Spagna, 2023)*, in *Osservatorio AIC*, n. 1, 2024, 6 febbraio 2024, pp. 357 ss. Particolarmente utile, altresì, la consultazione delle *Cronache costituzionali dall'estero* pubblicate in ciascun fascicolo di *Quad. cost.* e curate, quanto all'ordinamento spagnolo, da R. Scarciglia. In relazione all'ordinamento tedesco, si rimanda *infra* per i riferimenti bibliografici.

¹³ T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, in *Scritti in onore di S. Pugliatti*, III, Giuffrè, Milano, 1978, pp. 783 ss. ora in ID., *Opere*, I, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 477 ss.

¹⁴ T. MARTINES, *op. ult. cit.*, pp. 477 ss.

¹⁵ T. MARTINES, *op. ult. cit.*, p. 478.

¹⁶ *Ibid.* Si afferma, più in avanti, che «[il] tempo diviene (assieme allo spazio) una forma della storia» (p. 479).

¹⁷ Martines parla della «vigenza» e della «validità di una norma» (p. 478).

¹⁸ *Ibid.*, p. 479.

¹⁹ *Ibid.*, p. 479.

²⁰ *Ibid.*, p. 506.

²¹ In questo senso si veda G. SILVESTRI, *Relazione di sintesi*, in A. D'ALOIA, T. DI MANNO, E. MALFATTI, G. SORRENTI (a cura di), *Le corti costituzionali e la protezione delle generazioni future*, Atti del Convegno di studi svoltosi a Messina l'8-9 novembre 2024, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025, p. 453.

costituzione (bilancio, programma), e la natura delle sue norme (precettive, programmatiche) per poi approdare alla «dimensione temporale e divisione dei poteri».

In proposito, vengono passate in rassegna le teorie di coloro i quali hanno declinato il principio della separazione dei poteri in una prospettiva diacronica²² mettendo in luce, tra l'altro, il pensiero di Steffani, il quale ritiene che ogni dibattito sulla distribuzione delle funzioni non possa prescindere dal dato temporale, così come accade per i limiti alla durata di alcuni uffici o cariche pubbliche²³. Secondo il politologo tedesco sarebbe necessario, pertanto, integrare le basi teoriche del diritto costituzionale con una riflessione sulla separazione temporale dei poteri²⁴.

In questo senso, quella statunitense è la «prima Costituzione moderna [con cui] si introduce, insieme alla separazione organica, la separazione temporale dei poteri»²⁵: ciascun organo viene rinnovato, anche parzialmente, con una cadenza temporale ben definita, spesso ravvicinata e puntualmente limitata nel tempo²⁶, in modo da «organizzare [razionalmente] l'alternanza dei blocchi di interessi organizzati alla direzione dello stato»²⁷ con la singolare conseguenza di garantire la stabilità di un sistema attraverso la «grande dinamicità politica» che lo connota²⁸. In tal modo, il concreto inveramento del principio della separazione di poteri è «affidat[o], anzicchè alla diversa origine sociale dei poteri stessi, alla loro differente durata nel tempo»²⁹. Un siffatto sistema può funzionare grazie alle peculiarità della società nordamericana, priva delle «caste chiuse» e delle “incrostazioni” presenti nel tessuto sociale del vecchio continente. Diversamente, in una società priva di dinamismo, in ipotesi espressiva per un lungo lasso di tempo di una medesima maggioranza, «[a] nulla varrebbe [...] una diversa scansione temporale nel rinnovo dei titolari delle cariche pubbliche»³⁰. A ciò si aggiungano le peculiarità della forma di governo presidenziale, che

²² Si fa riferimento a Husserl, Kagi e Steffani.

²³ W. STEFFANI, *Gewaltenteilung Im Demokratisch-Pluralistischen Rechtsstaat*, in *Politische Vierteljahrsschrift*, n. 3, 1962, p. 272, reperito su Jstor. Del resto, il limite alla durata in carica degli organi risponde ad esigenze tecnico-politiche: T. MARTINES, *op. ult. cit.*, p. 507.

²⁴ W. STEFFANI, *op. et loc. ult. cit.* Testo originale: «Insofern die staatsrechtliche durch die temporale Teilungslehre zu ergänzen».

²⁵ G. SILVESTRI, *La separazione dei poteri*, II, *cit.*, p. 20.

²⁶ Talvolta, come nel caso della Corte Suprema, un limite temporale non è stabilito, se non tramite la locuzione «*during good behaviour*» notoriamente riferita al mandato sostanzialmente vitalizio dei nove togati.

²⁷ G. SILVESTRI, *op. ult. cit.*, p. 19.

²⁸ G. SILVESTRI, *op. ult. cit.*, p. 20.

²⁹ *Ibid.*, p. 20.

³⁰ *Ibid.*, p. 20. Va in proposito rammentato che, come noto, nel testo originario della Costituzione Camera e Senato avevano una durata diversa (cinque anni la prima, sei il secondo). Al riguardo, il motivo della diversa durata andava rinvenuto nella «continuità della rappresentanza popolare, senza pericolose interruzioni che avrebbero potuto compromettere [...] la nuova democrazia che sia andava costruendo»: così S. TRAVERSA, *Art. 60*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Zanichelli, Bologna, 1984, p. 160, nt. 8 (corsivo aggiunto). Ad ogni modo, sino alla equiparazione della durata delle due Camere, operata con la l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, lo scioglimento anticipato del Senato nel 1953, 1958 e 1963 «aveva sempre condotto ad una contestuale elezione delle due Camere» e che, comunque, dopo il 1963 non è mai stata sciolta singolarmente una sola Camera (*Ibid.*, p. 166 s.). Confuta la natura «tecnica» dello scioglimento del Senato del 1953 L. CARLASSARE, *Art. 88*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca,

rendono non del tutto sovrapponibili (e, al massimo, comparabili con molta difficoltà) le riflessioni condotte in riferimento alle numerose forme di governo parlamentare presenti in Europa.

3. Il “tempo delle nomine” parlamentari dei giudici costituzionali in Italia e il divieto di *prorogatio*

Nell’ordinamento italiano, così come in altre esperienze continentali, non sono previsti i rinnovi a cadenza puntuale e ravvicinata tipici della costituzione statunitense; esistono nondimeno norme e principi che garantiscono la separazione *nel tempo* dei poteri.

In particolare, tra le varie garanzie «*ratione temporis*»³¹ che assicurano l’indipendenza degli organi di garanzia, oltre alla durata della carica dei propri componenti e all’eventuale possibilità di rinnovarne il mandato, assume un particolare rilievo la presenza o meno, nella disciplina sulla durata degli organi, dell’istituto della *prorogatio*. In una prima generica accezione, essa è definita come «un istituto che serve ad assicurare, in qualche modo, la continuità dell’esercizio delle pubbliche funzioni» anzitutto di «un organo, anche scaduto [...]»³².

Limitando l’analisi al caso della Corte costituzionale, l’istituto si atteggiava diversamente, avendo un effetto limitato al singolo titolare che scade, di volta in volta; cosicché, il divieto di *prorogatio* dei *singoli componenti* non si riflette, in qualche misura, sull’*organo*, che rimane in piedi, sia pure con una composizione ridotta³³ (salvo il caso, finora mai verificatosi, del venir meno degli undici giudici costituzionali necessari per la validità delle sedute³⁴), con un equilibrio alterato, all’interno dell’organo, dalla mancata nomina del membro cessato.

Zanichelli, Bologna, 1983, p. 42, la quale altresì documenta le contestazioni agli altri scioglimenti del Senato, sostanzialmente disapplicativi dell’art. 60 nella sua formulazione originaria (*Ibid.*, p. 48).

³¹ A. FUSCO, *L’indipendenza dei custodi*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, p. 131. Una panoramica più ampia sul tema è offerta da R. BUSTOS GISBERT, *Independencia judicial e integración Europea*, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2022.

³² G. D’ORAZIO, voce *Prorogatio* (*dir. cost.*), in *Enc. dir.*, XXXVII, Giuffrè, Milano, 1988, p. 428.

³³ «Alla scadenza dell’*officium*, vengono così a cessare anche i *munera*»: G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale. II. Oggetti, procedimenti, decisioni*, il Mulino, Bologna, 2018, p. 18.

³⁴ Art. 16, co. II, della legge n. 87 del 1953: «La Corte funziona con l’intervento di almeno undici giudici». Dal 21 dicembre 2024 al 19 febbraio 2025, data del giuramento dei quattro giudici eletti dal Parlamento in seduta comune, la Corte costituzionale ha avuto undici componenti rispetto ai quindici previsti dalla Costituzione. In proposito, è stata prospettata «l’abolizione del *quorum*» in parola (da ultimo, D. CASANOVA, *Sul ritardo nella nomina dei giudici costituzionali da parte del Parlamento in seduta comune*, in *Consulta OnLine*, n. II, 2025, p. 56, consapevole nondimeno dell’emergenzialità del rimedio che, comunque, non introdurrebbe «né alcun incentivo a procedere rapidamente» all’elezione dei componenti della Corte cessati dalla carica, «né [contribuirebbe] a salvaguardare i valori sottesi e comunque determinanti della pienezza della composizione della Corte costituzionale»). Vi è altresì chi ha proposto, come *extrema ratio*, che la Corte possa dichiarare illegittime, attraverso la via dell’autorimessione «[...] le norme costituzionali che contribuiscono a determinare la paralisi: l’oggetto potrebbe essere dato dalle disposizioni che escludono la *prorogatio* dei giudici, oppure quelle che impediscono alla Corte di funzionare con un collegio composto da meno di 11 giudici» (C. CARUSO, P. FARAGUNA, *op. cit.*).

Com’è noto, infatti, il IV comma dell’art. 135 della Costituzione prevede che «[a]lla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni»³⁵. Al contempo, l’art. 5 della legge costituzionale n. 2 del 1967 dispone che «[i]n caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione [del giudice] avviene entro un mese dalla vacanza stessa»³⁶; un termine, quello previsto dalla disposizione da ultimo richiamata, pacificamente ritenuto come «meramente ordinatorio»³⁷. È forse questo il punto che segna una differenza tra l’ordinamento italiano e spagnolo e che ha complicato il rinnovo degli organi di garanzia nel secondo caso³⁸.

Esistono, come noto, degli aspetti critici del divieto di *prorogatio* introdotto nel 1967³⁹: tra questi, oltre al rischio che la Corte si trovi ad operare in una «formazione ridotta», vi è quello più grave di una sua «soppressione di fatto»⁴⁰, che rimarrebbe in astratto prevista dalla Costituzione ma i cui componenti cessati non verrebbero, alla scadenza, sostituiti, fino ad arrivare ad uno “svuotamento” dell’organo (un processo logicamente e cronologicamente inverso a quello che ha portato alla sua tardiva costituzione, dal 1948 al 1956 e che potrebbe mimare quello occorso nel caso dell’Alta Corte per la Regione siciliana⁴¹). Non che la previsione della *prorogatio* dei giudici sia priva di controindicazioni: vi è il rischio che la Corte venga “congelata” in una determinata composizione⁴², in ipotesi gradita alla maggioranza di turno. Occorre, infatti, discernere tra le esigenze di permanente funzionalità dell’organo e la tempestività del suo rinnovo. Se il fine precipuo della *prorogatio*, come osservato poc’anzi, è quello di assicurare la *continuità* dell’organo nell’esercizio delle proprie funzioni, ciò non può risolvere il problema dei ritardi nelle nomine⁴³: viceversa può aggravarlo, come l’esperienza spagnola dimostra.

³⁵ Così come modificato dalla legge cost. n. 2 del 1967. Precedentemente era prevista una durata più lunga della carica e la possibilità di rielezione, anche se non immediata, dei giudici, oltre che un meccanismo di rinnovo parziale che, per la sua complessità, è stato sostituito dall’attuale regime di rinnovo dei componenti l’organo («I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili»).

³⁶ Sulle vicende che portarono all’approvazione della legge costituzionale si veda A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 54.

³⁷ Da ultimo, F. BIONDI E P. VILLASCHI, *op. cit.*, par. 2. Analogamente, G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *op. cit.*, p. 19.

³⁸ In quel contesto, infatti, il *Consejo General del Poder Judicial* (CGPJ) è rimasto per anni in carica nella medesima composizione; ciò che ha determinato un «effetto domino [...]» che ha coinvolto altre nomine, dato che il *Consejo* è l’organo incaricato di indicare due dei 12 magistrati del *Tribunal Constitucional* [...]» (S. ROMBOLI, *op. cit.*, p. 171.)

³⁹ Prima si riteneva operante, invece, l’istituto della *prorogatio*: maggiori ragguagli in G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *op. cit.*, p. 19, spec. nt. 15.

⁴⁰ G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *op. cit.*, p. 19.

⁴¹ Ripercorre nel dettaglio i passaggi salienti della «crisi» dell’Alta Corte e la sua «scomparsa di fatto», A. RUSSO, *L’Alta Corte per la Regione siciliana*, in *Cronache parlamentari siciliane*, n. 3-4, 1973, pp. 39 ss. In argomento cfr., altresì, G. LAURICELLA, *L’Alta Corte per la Regione siciliana: modelli di riferimento stranieri. Una possibile soluzione*, in *Cronache parlamentari siciliane*, n. 11, 1990, pp. 3 ss.; ID., *L’Alta Corte per la Regione siciliana tra autonomia regionale e Costituzione. La realtà delle Costituzioni straniere*, Ila Palma, Palermo, 1988, 133 ss.

⁴² In termini analoghi G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *op. cit.*, p. 20.

⁴³ Come di recente correttamente rilevato da U. ADAMO, *La composizione ordinaria*, cit., p. 220.

Ciò va chiarito poiché il discorso sulla (assenza di) *prorogatio* viene talvolta associato a quello sui ritardi nelle nomine. Si è difatti sostenuto che il meccanismo della *prorogatio*, se reintrodotto, «potrebbe sopperire ai ritardi nella selezione dei nuovi giudici, soprattutto di estrazione parlamentare»⁴⁴, settore nel quale si registrano i maggiori rallentamenti, come nel caso italiano. Nondimeno, l'osservazione dell'esperienza spagnola sembra condurre ad una opposta conclusione: in quel contesto, i ritardi nelle nomine sono stati possibili anche perché era prevista la *prorogatio* dei componenti il *Consejo General del Poder Judicial*. Difatti, «nonostante ripetuti solleciti da diversi organi» alla nomina dei nuovi componenti, «era [...] rimasto [...] in carica *ad interim* il *Consejo uscente*»⁴⁵.

Diversamente, se è di tempestività nel rinnovo che bisogna occuparsi, occorre passare al vaglio i molteplici istituti che mirano a garantirla in altro modo; tra questi, ci si soffermerà sulla previsione della nomina o elezione del componente il cui mandato è cessato, prima della sua scadenza⁴⁶. Una siffatta previsione, non presente nel nostro ordinamento⁴⁷, per essere efficace, dovrebbe essere accompagnata da norme che ne garantiscano l'effettiva osservanza da parte di tutti gli attori istituzionali, Parlamento in seduta comune *in primis*. Come autorevolmente sostenuto, il miglior rimedio in questi casi è infatti «la tempestiva sostituzione dei giudici, alla scadenza del loro mandato, da parte di chi ne ha il potere e il dovere»⁴⁸.

4. Quale rimedio ai ritardi “parlamentari” nelle nomine?

Posto che la stragrande maggioranza dei ritardi riguarda l'elezione parlamentare dei giudici costituzionali⁴⁹, ci si può limitare, in questa sede, ad analizzare uno dei molteplici rimedi proposti dalla dottrina per risolvere il problema⁵⁰.

L'intento di chi scrive non è necessariamente quello di formulare una proposta dai contorni nettamente definiti. Si ritiene nondimeno utile, per i motivi che si esporranno a breve, proseguire la riflessione sul

⁴⁴ A. FUSCO, *op. cit.*, p. 132, che ne sottolinea altresì la caratteristica garantista «della funzionalità dell'organo» nel complesso piuttosto che di quella del singolo componente.

⁴⁵ S. RAGONE, *op. cit.*, p. 360.

⁴⁶ G. D'ORAZIO, *op. cit.*, p. 429, che menziona, altresì la c.d. «perennità dell'organo» che si ha quando un organo collegiale può «funzionare con *quorum* strutturale diverso dal *plenum* dei suoi membri», rinnovandosi «o per singoli componenti o per quote limitate di essi a scadenze prefissate»; o, ancora, «da supplenza» e «*l'interim*», così come «l'istituzione di organi straordinari *ad hoc* per l'esercizio, sia pure parziale (limitato agli atti urgenti o improrogabili, o di ordinaria amministrazione), di funzioni di altri organi (di enti territoriali autonomi) nei cui confronti sia adottato, in sede di controllo, un provvedimento di scioglimento, che preclude una proroga dei suoi poteri» (p. 430).

⁴⁷ Si prevede infatti un obbligo (sprovvisto di sanzione, come *supra* osservato) di provvedere alla nomina entro un mese dalla cessazione del mandato.

⁴⁸ G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *op. cit.*, p. 20.

⁴⁹ D. CASANOVA, *op. cit.*, p. 41, che richiama (nt. 1) uno studio più risalente a supporto dell'affermazione, documentando qualche caso di ritardo imputabile al Capo dello Stato e alle supreme magistrature.

⁵⁰ Ne danno atto di recente U. ADAMO, *op. ult. cit.*, pp. 219 ss. e D. CASANOVA, *op. cit.*, pp. 40 ss.

tema della avocazione, da parte del Capo dello Stato, del potere di elezione/nomina in caso di inadempienza del Parlamento in seduta comune⁵¹.

Occorre doverosamente precisare di essere consapevoli delle forti difficoltà che incontrerebbe l'attuazione di una siffatta (forse ingenua) proposta a causa della necessaria modifica della Costituzione e della reale esistenza della volontà di una qualsiasi maggioranza di privare il Parlamento di una così importante attribuzione.

Ciononostante, non può non sottolinearsi l'utilità di avviare adesso una riflessione sul punto, anzitutto per una ragione contingente: il Parlamento in seduta comune ha da poco eletto quattro giudici costituzionali e un eventuale dibattito parlamentare sulla modifica in parola potrebbe svolgersi con maggiore serenità, posto che i prossimi giudici di nomina parlamentare scadranno nel luglio del 2027 (uno) e nel febbraio 2034 (quattro, che sostituiranno gli ultimi eletti). Sembra dunque un momento propizio per approntare una soluzione al problema dei ritardi, proprio per l'assenza di interessi contingenti: non si conosce infatti la futura composizione politica del Parlamento in seduta comune chiamato ad eleggere tre dei quattro prossimi giudici⁵², né chi sarà il prossimo Capo dello Stato, eventualmente chiamato a nominarli in caso di inadempienza parlamentare.

Un secondo elemento che induce a riflettere su una simile soluzione proviene dalla recente (dicembre 2024)⁵³ modifica della Legge Fondamentale della Repubblica Federale tedesca, nel senso di un rafforzamento dell'indipendenza della Corte di Karlsruhe. In particolare, sono state costituzionalizzate regole già previste dalla legge; la più importante delle modifiche riguarda però la novella dell'art. 93, co. 2, L.F., che prevede un meccanismo di supplenza in caso di inerzia nella nomina di un giudice del Tribunale costituzionale⁵⁴. Questa riforma, discussa da tempo e auspicata anche dai membri dello stesso

⁵¹ Sul quale, da ultimo, si soffermano approfonditamente U. ADAMO, *op. ult. cit.*, pp. 221 ss. e D. CASANOVA, *op. cit.*, pp. 61 ss., che passano in rassegna anche le molteplici soluzioni prospettate nel corso del tempo da parte di numerosi studiosi.

⁵² L'eccezione riguarda, salvo scioglimento anticipato delle Camere, la scadenza del mandato del giudice costituzionale Prof. Luca Antonini, che ha giurato il 26 luglio 2018. La XIX legislatura è iniziata il 13 ottobre del 2022. Il secondo mandato del Presidente Mattarella è iniziato il 3 febbraio 2022.

⁵³ Cfr. REDAZIONE, *Zum Schutz des BVerfG: Bundestag stimmt für Grundgesetzänderung*, in *beck online*, 19 dicembre 2024; REDAZIONE, *Absicherung des BVerfG: Auch der Bundesrat stimmt zu*, in *beck online*, 20 dicembre 2024.

⁵⁴ «La legge federale [...] può prevedere che il diritto di voto possa essere esercitato dall'altro organo avente diritto se, entro un determinato periodo di tempo dopo la scadenza del mandato di un giudice, ovvero dopo la cessazione dalla carica prima del termine previsto, non ha luogo l'elezione del suo successore». Va comunque rilevata la presenza della *prorogatio* dei giudici costituzionali (Art. 93, co. 3., «Il mandato dei membri del Tribunale costituzionale federale dura dodici anni, e comunque non oltre la fine del mese in cui viene compiuto il sessantottesimo anno di età. Alla scadenza del mandato, i giudici continuano a svolgere le loro funzioni fino alla nomina del loro successore. È escluso il rinnovo o la successiva rielezione». La traduzione è tratta da E. CATERINA, *Il Bundestag approva una legge di revisione costituzionale per rafforzare l'indipendenza del Tribunale costituzionale federale*, in www.cortecostituzionale.it, Servizio studi, Area di Diritto comparato, 16 dicembre 2024).

A commento della riforma si v. D. PARIS, *Una riforma per mettere in sicurezza il giudice costituzionale in Germania*, in *Quad. cost.*, n. 1, 2025, p. 239, il quale mette in luce la diversità del contesto politico tedesco, nel quale il meccanismo di supplenza, già previsto con una differente formula, ha ora lo scopo «di trasferire il potere di nomina al Bundesrat [...]»

organo di giustizia costituzionale⁵⁵, si inserisce in un quadro (non solo normativo) diverso da quello italiano⁵⁶. Nondimeno, nel contesto politico tedesco, anche a causa dei timori suscitati dai risultati elettorali delle forze di estrema destra⁵⁷, è particolarmente avvertita la preoccupazione di evitare i c.d. blocchi delle nomine e di garantire la continuità e l'integrità (anche numerica) dell'organo di giustizia costituzionale, naturalmente situato in una posizione «contromaggioritaria»⁵⁸.

Ancora, pare una soluzione che contemperi tutti i valori in gioco senza menomare le prerogative del Parlamento in seduta comune. Esso avrebbe sempre la possibilità di esercitarle entro un termine prestabilito, abbastanza ampio da consentire il raggiungimento di un compromesso e allo stesso tempo non troppo breve da determinare, nei fatti, un'automatica sostituzione presidenziale (si potrebbe ipotizzare ad esempio, un termine di sei mesi, coincidenti con gli ultimi sei mesi di mandato del giudice costituzionale in scadenza). Si tratterebbe, in altre parole, di costituzionalizzare il principio desumibile dalla locuzione latina *«festina lente»*: rinnovare senza indugio gli organi di garanzia, specialmente se non possono operare in regime di *prorogatio*, garantendo comunque il tempo necessario e adeguato a raggiungere un compromesso tra le forze politiche.

La separazione temporale dei poteri di cui si discorreva poc'anzi, infatti, vale anche per la Corte costituzionale: la sua composizione deve rispecchiare, oltre che esigenze pluralistiche, anche una logica «diacronica»⁵⁹. La proposta del termine perentorio⁶⁰ con un'eventuale sostituzione presidenziale (in una prospettiva tanto incentivante, per il Parlamento, quanto *eventualmente* sanzionatoria) si muove nel solco del secondo principio menzionato, in base al quale le nomine devono essere effettuate in un preciso momento, collocato in un punto (pre)determinato della linea temporale. I giudici della Corte di estrazione parlamentare devono infatti essere nominati «in contesti politici differenti, in considerazione che pure le

nel quale, per il momento, non è rappresentato *AfD*. Cfr., altresì, U. ADAMO, *Il Grundgesetz a protezione del Bundesverfassungsgericht, fra testo e contesto*, in *Diritti Comparati*, 18 marzo 2025.

⁵⁵ E. CATERINA, *Il Presidente emerito Voßkubel e gli ex giudici costituzionali Britz ed Eichberger auspicano la costituzionalizzazione di alcune disposizioni della legge sul Tribunale costituzionale federale*, in www.cortecostituzionale.it, Servizio studi, Area di Diritto comparato, 14 gennaio 2024.

⁵⁶ Ne dà conto E. CATERINA, *La Corte prima della tempesta: come premunire le corti costituzionali da futuri assalti? La situazione in Germania e in Italia*, in *Diritti comparati*, 15 febbraio 2024. Sulle ultime evoluzioni della vicenda cfr. ID., *Il Bundestag elegge tre nuovi giudici costituzionali e il Bundesrat la nuova Vicepresidente del Tribunale costituzionale federale*, in www.cortecostituzionale.it, Servizio studi, Area di Diritto comparato, 30 settembre 2025.

⁵⁷ «Certamente in tale vicenda un peso non indifferente deve averlo giocato il notevole successo del partito *Alternative für Deutschland (AfD)*: tutti i sondaggi più recenti lo danno ben oltre il 20%, saldamente secondo partito dietro solo la CDU/CSU»: così E. CATERINA, *op. ult. cit.* (previsioni confermate nelle elezioni del *Bundestag* del 23 febbraio 2025, nel quale *AfD* ha ottenuto il 20,8% dei consensi). *AfD* è stato di recente qualificato come partito di estrema destra il 2 maggio 2025 dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV).

⁵⁸ Di «difficoltà contromaggioritaria» discorre, com'è noto, A.M. BICKEL, *The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics*, Yale University Press, New Haven-Londra, 1986.

⁵⁹ G. SILVESTRI, *Corte costituzionale, sovranità popolare e “tirannia della maggioranza”*, in *Questione giustizia*, n. 1, 2019, p. 25.

⁶⁰ Non si trascura la possibilità che nemmeno il Capo dello Stato provveda alla nomina entro il termine previsto: maggiori ragguagli *infra*.

istituzioni dotate del potere di nomina o elezione mutano nel tempo», in modo tale che i “nodi” politici non si accumulino e non vengano tutti al pettine creando una situazione di stallo, simile a quella verificatasi di recente in Spagna. Inoltre, le cosiddette nomine «a pacchetto», che si riproporranno tra nove anni per i quattro giudici di estrazione parlamentare, «svuota[no] l'autentica *ratio* delle maggioranze qualificate, che la Costituzione richiede a garanzia di *singole* scelte condivise»⁶¹.

Le vicende politiche che occupano i partiti mutano fisiologicamente e si sommano di giorno in giorno, generando talvolta un’inestricabile matassa; il rischio potenziale è quello di rendere sempre più difficile il raggiungimento di un compromesso (anche) sulle nomine.

Si è consapevoli, ad ogni modo, dell’esistenza di possibili obiezioni alla proposta qui patrocinata⁶², imperfetta ma comunque migliorativa dell’attuale quadro normativo, poiché la previsione del meccanismo di sostituzione incentiverebbe il Parlamento in seduta comune ad esercitare le sue prerogative⁶³, anche unitamente ad altre misure meno invasive prospettate dagli studiosi⁶⁴, e favorirebbe un pronto rinnovo della Corte.

Venendo alle criticità, anzitutto rimarrebbe comunque possibile l’ipotesi di inerzia o ritardo nella nomina da parte del Presidente della Repubblica.

Sebbene si tratti di un potere istituzionalmente dotato di una «funzione equilibratrice»⁶⁵, non è detto che, in futuro, l’equilibrio in parola sia mantenuto quanto alla nomina dei giudici costituzionali. Inoltre, in tale ultima eventualità, la maggioranza parlamentare potrebbe, in ipotesi, volutamente procrastinare l’elezione dei giudici costituzionali evitando così di dover trovare il necessario compromesso con le opposizioni, auspicando che il Presidente della Repubblica nomini giudici vicini ad una determinata parte politica⁶⁶.

⁶¹ A. PUGIOTTO, *Consulta: gap di genere, voto segreto. Quante ombre sull’elezione dei giudici*, in *L’Unità*, 5 marzo 2025, p. 7.

⁶² In linea con la proposta avanzata in questa sede pare essere D. CASANOVA, *op. cit.*, p. 68.

⁶³ Cfr., *ex multis*, A. CARDONE, *La composizione della Corte costituzionale, tra riforme «dirette», «indirette» e mancate*, in *Quad. cost.*, n. 1, 2016, p. 33, secondo cui «si potrebbe prevedere un termine perentorio, accompagnandolo dal potere sostitutivo del Presidente della Repubblica, in modo da «costringere» il Parlamento ad effettuare le nomine di sua competenza onde non vedersi espropriato *ex constitutione* del proprio potere».

⁶⁴ Si fa riferimento alla misura della convocazione, ripetuta ed ininterrotta, da parte del Presidente della Camera, del Parlamento in seduta comune sino all’elezione del giudice costituzionale, proposta da G. GUARINO, *Deliberazione-nomina-elezione. A proposito della modalità di elezione da parte del Parlamento di un terzo dei giudici della Corte costituzionale*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1954, p. 99. Più di recente, propongono un rimedio analogo A. PUGIOTTO, *Come e perché vincere*, cit., p. 414, e G. DONATO, *Il ritardo nella nomina “politica” dei giudici costituzionali: un morbo incurabile?*, in questa *Rivista*, n. 32, 2025, p. 105.

⁶⁵ Così, efficacemente, F. PIERANDREI, *op. cit.*, p. 890, laddove, analizzando l’ordine di nomina/elezione dei giudici costituzionali dai vari soggetti a ciò deputati, specialmente per la prima composizione della Corte, sottolinea la necessità «che il Presidente della Repubblica provvedesse per ultimo, esercitando una funzione equilibratrice nei confronti delle designazioni fatte in precedenza». Di questa funzione – si aggiunge – pare avversi avuta evidenza, ad esempio, in relazione al riequilibrio di genere nella composizione della Corte. In generale, la funzione presidenziale è quella di assicurare che la Corte si un organo «realmente misto (sia giurisdizionale che politico) nella misura in cui, a valle delle designazioni della magistratura e del Parlamento, egli [...] riesce a moderare e a equilibrare (anche) politicamente l’organo, *sempre che ne emerga l’esigenza*» (ultimi corsivi aggiunti): così, U. ADAMO, *La composizione ordinaria*, cit., p. 158 s.

⁶⁶ È appena il caso di rilevare che le maggioranze per eleggere i giudici costituzionali e il Presidente della Repubblica (dopo il terzo scrutinio) sono diverse.

Ancora, non si trascura la possibilità che nemmeno il Capo dello Stato provveda alla nomina entro il termine previsto: uno scenario, questo, probabilmente indicativo di una situazione di seria compromissione del sistema costituzionale dovuta all’ineffettività dei precetti costituzionali, alla quale difficilmente una sanzione giuridica potrebbe porre rimedio. Nondimeno, si ribadisce che la proposta qui patrocinata appare comunque migliorativa dell’attuale quadro normativo e meno invasiva di altre misure⁶⁷, poiché prevede un meccanismo che incentiverebbe il Parlamento in seduta comune ad esercitare le sue prerogative.

Ancora, il Presidente avrebbe un *surplus* di potere che gli consentirebbe, in ipotesi, di nominare dieci giudici su quindici. Per ovviare ad un siffatto inconveniente, occorrerebbe che il potere di nomina non sia attribuito ad uno dei tre organi che già lo esercitano, *pro quota*. La migliore proposta che si muove in questa direzione, pur non priva di controindicazioni⁶⁸, è quella della “cooptazione” da parte della Corte stessa del giudice non eletto dal Parlamento, che garantirebbe il funzionamento dell’organo.

In secondo luogo, verrebbe alterato il carattere “plurale” voluto dai costituenti per la composizione della Corte⁶⁹. Sul punto occorre rimarcare che le prerogative del Parlamento sarebbero, sì, in una certa misura compresse ma, comunque, fatte in parte salve: esso avrebbe un adeguato periodo di tempo per esercitarle (in ipotesi, sei mesi)⁷⁰, dando modo alle forze politiche di giungere ad un accordo⁷¹. Una sua inerzia, del resto, potrebbe essere significativa di una tacita rinuncia ad esercitarle, acconsentendo a che lo facciano altri. Certamente, se ciò dovesse accadere, il pluralismo di cui si discute sarebbe effettivamente alterato.

⁶⁷ Si pensi allo scioglimento delle Camere, da più parti proposto come rimedio che potrebbe rendere effettiva la previsione di un termine per l’elezione parlamentare dei giudici: uno strumento che vedrebbe come protagonista, comunque, il Capo dello Stato ma che potrebbe apparire sproporzionato, ove si consideri che travolgerebbe le assemblee elettori nella loro interezza, troncando il rapporto fiduciario e modificando i rapporti di forza tra le forze politiche fissati dal corpo elettorale con il voto. Si tratta, in altri termini della «massima sanzione costituzionale» [U. ADAMO, *op. ult. cit.*, p. 227], che andrebbe considerata come «*extrema ratio*» (p. 232).

⁶⁸ Cfr. gli argomenti addotti da U. ADAMO, *op. ult. cit.*, p. 224 s., che replica alle critiche di chi paventa il rischio di un “ingessamento” degli orientamenti giurisprudenziali e propone una soluzione all’eventuale stallo nell’elezione che potrebbe verificarsi in seno alla Corte stessa (nt. 120).

Anche nel caso della cooptazione da parte della Corte, tuttavia, evitato il rischio di un *surplus* di potere del Capo dello Stato, rimarrebbe presente quello della potenziale alterazione tra le tre componenti (Presidente della Repubblica, Supreme Magistrature, Parlamento in seduta comune) volute dal Costituente, mediante l’attribuzione ad un quarto organo del potere di nomina. Nondimeno, se si vuole trovare una soluzione effettiva al problema dei ritardi, occorre eccezionalmente, e alle condizioni sopra esposte, bilanciare la necessaria presenza delle tre componenti con il valore della continuità delle funzioni dell’organo di giustizia costituzionale.

⁶⁹ Sul punto si veda la rassegna di U. ADAMO, *op. ult. cit.*, pp. 33 ss.

⁷⁰ Ciò che ricalca, in qualche misura, lo schema adottato per la decisione del c.d. caso Cappato e tutti gli altri giudizi in cui la Corte ha rinvia l’udienza per consentire al legislatore di intervenire.

⁷¹ Del resto, è anche necessario che le forze politiche abbiano un tempo adeguato – anche se non indefinito – per giungere ad un compromesso. In proposito, Q. CAMERLENGO [*Sulla riflessanza politica degli organi costituzionali di garanzia*, in *Consulta OnLine*, n. II, 2025, p. 505 s.] ha di recente sostenuto, che «il ritardo può essere inteso come una reazione qualificata (*ponderazione*) verso un organo che viene percepito sempre più politico, e non invece come «*inadempienza parlamentare*» [G. Grasso] come tale potenziale fonte di responsabilità» e ha proposto la nozione di «riflessanza politica» della Corte come «chiave di lettura per interpretare» la «lentezza» del Parlamento in seduta comune all’elezione dei giudici costituzionali.

Il rischio, nondimeno, è quello di lasciare la Corte del tutto sguarnita di fronte ad una possibile paralisi o, peggio ancora, di una destituzione operata in via di fatto, in assenza di *prorogatio* dei giudici⁷². Un altro motivo per intervenire sull'attuale disciplina delle nomine, anche in questo caso seguendo il criterio dell'“affrettarsi con lentezza”.

⁷² Rimarrebbe, per A. PUGIOTTO, *Consulta*, cit., p. 7, il baluardo della VII disp. trans. fin. della Costituzione, a norma della quale «fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione».